

# Messaggio

numero

**7607**

data

5 dicembre 2018

Dipartimento

ISTITUZIONI

Concerne

## **Modifica degli articoli 3 e 12 della Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni del 16 dicembre 2003**

Signora Presidente,  
signore e signori deputati,

con il presente messaggio vi sottoponiamo le proposte di modifica degli articoli 3 e 12 della Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni (LAggr).

L'inserimento nella LAggr di un disposto che consenta eccezionalmente e a condizioni restrittive l'aggregazione tra comuni non contigui - che qui si propone completando l'attuale art. 3 LAggr - è direttamente correlato alle modalità di attuazione del Piano cantonale delle aggregazioni (PCA), di cui il parallelo messaggio n. 7606 del 5 dicembre 2018 propone l'adozione.

In aggiunta a questo, si prende lo spunto per proporre di modificare un'altra norma della legge, con un adattamento dell'art. 12 LAggr riguardante la fase transitoria che intercorre tra la votazione consultiva e la costituzione del nuovo Comune. In particolare si propone di consentire al Consiglio di Stato di prendere provvedimenti sui comuni in aggregazione, a tutela di interessi preponderanti del futuro Comune, a partire dal momento del licenziamento del messaggio che propone l'aggregazione, in luogo dell'attuale termine che parte dall'adozione del decreto di aggregazione da parte del Gran Consiglio.

### **1. PROPOSTA DI MODIFICA DELL'ARTICOLO 3 LAGGR - AGGREGAZIONE TRA COMUNI NON CONTIGUI**

#### **1.1 La situazione attuale**

La LAggr dispone che i processi di modifica dei confini giurisdizionali dei comuni vadano a costituire "*entità territoriali coerenti*". L'art. 3 LAggr infatti recita:

La circoscrizione o il numero dei Comuni vengono modificati per decreto legislativo mediante:

- a) l'aggregazione di due o più Comuni costituenti entità territoriali coerenti;
- b) l'aggregazione di frazioni o di parti di territorio da uno o più Comuni e di uno o più Comuni per creare un nuovo Comune che costituisca una entità territoriale coerente;
- c) la separazione di frazioni o di parti di territorio da uno o più Comuni precedenti per costituirle in un Comune a sé o per aggregarle ad un esistente, nel rispetto del punto b).

La formulazione attuale della legge non ammette né esclude esplicitamente la possibilità di costituire un nuovo comune composto da territori separati tra loro.

Tali comuni peraltro esistono – e soprattutto sono sempre esistiti – nel nostro Cantone, eredità in particolare di un passato legato alla società agricola/alpestre cui erano funzionali. Diversi erano prima delle aggregazioni i casi di comuni con exclave distaccate dal paese di riferimento: ad esempio in Capriasca (come a Cagiallo, Lopagno, Lugaggia, Sala Capriasca, Tesserete e Vaglio) e nelle valli del Sopraceneri (come ad Aquila, Marolta, Bignasco e Gresso). Oggi ancora sono quasi una decina i comuni ticinesi con territori non confinanti. Tra i casi forse più noti vi sono quelli delle frazioni in valle e in piano di Cugnasco-Gerra e Lavertezzo, che si risolveranno con la separazione/aggregazione quando dovesse costituirsi il nuovo Comune di Verzasca, accolto in consultazione popolare il 10 giugno 2018 e oggetto del messaggio n. 7579 del 12 settembre 2018. Si possono pure ricordare le situazioni di Locarno col suo comparto extraurbano sul Piano di Magadino, così come quelle di (anche molto) minore estensione in Malcantone (Bedigliora e Curio), a Mezzovico-Vira, Ponte Capriasca, Capriasca e Tenero-Contra.

Nel quadro delle aggregazioni, la conformità al concetto di *coerenza territoriale* dell'art. 3 LAggr è stata in linea di principio messa in relazione anche alla contiguità del comprensorio di aggregazione, ritenuto come un'ipotesi di unione tra territori non confinanti fosse da considerare tendenzialmente incoerente. A questo proposito si possono ad esempio ricordare l'esclusione nel 2005 dell'allora Comune di Cavagnago dalla "prima" aggregazione di Faido (comprendente Calonico, Chiggiogna, Faido e Rossura) in quanto "...l'impossibilità di creare un Comune territorialmente coerente per la mancanza di contiguità (cfr. art. 3 LAggr.), ha impedito di allargare il discorso anche a Cavagnago..." (messaggio n. 5674 del 5 luglio 2005, Aggregazione dei Comuni di Faido, Calonico, Chiggiogna e Rossura in un unico Comune denominato Comune di Faido, pag. 2) oppure anche la decisione governativa del 2009 di respingere l'istanza di aggregazione tra gli allora comuni (non confinanti tra loro) di Gnosca e Bellinzona anche perché la coerenza territoriale "*non sarebbe nel frangente compiutamente rispettata*" (RG 5580 del 10 novembre 2009, pag.3).

Cionondimeno, l'ipotesi di tali aggregazioni non è stata neppure completamente esclusa, tanto che in un caso è stata anche concretizzata con l'aggregazione tra Lugano e Villa Luganese nel 2008, a quel tempo non contigui in quanto separati dal territorio dell'allora Comune di Cadro. In quel frangente, richiamando i contenuti del precedente dibattito parlamentare attorno al principio di entità territoriale coerente, il Gran Consiglio ha indicato che "*a determinate condizioni può essere ammessa l'aggregazione fra entità non perfettamente contigue, se sono date delle condizioni e motivazioni particolari (forti e evidenti) comunque necessarie*". E meglio:

- *come regola di base le aggregazioni presuppongono una contiguità geografica e topografica;*
- *in casi particolari e eccezionali, si ammette però uno spazio per aggregazioni anche fra entità non perfettamente contigue. A sostegno delle stesse vi debbono tuttavia essere motivazioni **forti e evidenti**, da valutare caso per caso. Queste motivazioni devono andare oltre gli interessi della puntuale aggregazione in discussione. Devono piuttosto trovare fondamento in una visione regionale; occorre in sostanza che vi siano ragioni per cui, nonostante i due Comuni non siano contigui, l'aggregazione è sostenibile tenuto conto di obiettivi e interessi che coinvolgono l'intera zona" (Rapporto di maggioranza del 5 dicembre 2007 al MG 5987, pag. 5).*

Ricordato come è stato proprio nel contesto di quella aggregazione che di fatto hanno preso avvio le riflessioni che hanno poi condotto all'elaborazione del Piano cantonale delle

aggregazioni (PCA), la “*visione regionale*” richiamata in quell’occasione può essere oggi ricondotta in prima battuta agli scenari aggregativi definiti dal PCA.

Infatti, il messaggio governativo che proponeva l’introduzione delle basi legali per l’allestimento di una pianificazione cantonale delle aggregazioni (Revisione della LAggr contenuta nel messaggio n. 6363 del 25 maggio 2010) indicava tra gli obiettivi di questo strumento l’*“orientare il tema della coerenza territoriale”*, ritenuto come *“in occasione della scelta operata per l’aggregazione di Villa Luganese con Lugano, il Gran Consiglio ha aperto la strada alle aggregazioni non contigue senza porre chiaramente i limiti entro i quali muoversi, peraltro chiedendo al Governo di indicarli. Il Piano cantonale delle aggregazioni risponde a questa richiesta, fornendo una lettura in termini di scenari di riorganizzazione istituzionale all’interno dei quali muoversi”* (messaggio n. 6363, p. 20)

## **1.2 L’indicazione contenuta nel PCA**

Il PCA, che come già segnalato in ingresso è oggetto del messaggio citato in ingresso coordinato con il presente, suddivide il Cantone in 27 scenari aggregativi proponendo una visione a tendere per il futuro, da raggiungere anche in tappe successive. Gli scenari di aggregazione del PCA - definiti con un procedimento che mira alla costruzione di un sistema di istituzioni locali equilibrato, funzionale e adeguato alla realtà di oggi - possono quindi essere visti come l’approccio regionale in base al quale è stata ritenuta a suo tempo proponibile l’aggregazione di due comuni non confinanti (cfr. punto 1.1).

L’obiettivo di perseguire entità territoriali coerenti continuerà ad essere di riferimento nell’avvio e nell’attuazione dei processi aggregativi e non è certo nello spirito del PCA la promozione di comuni non contigui quale soluzione definitiva; viene tuttavia indicata quale possibilità in via eccezionale e a condizioni restrittive.

Nella seconda fase di consultazione sul PCA, svoltasi nel 2017, l’ipotesi di consentire la costituzione di comuni non strettamente confinanti è stata formulata quale possibile misura d’attuazione in questi termini:

*Il Consiglio di Stato “eccezionalmente potrà ammettere istanze di comuni non contigui, rispettivamente potrà proporre l’aggregazione, quando il progetto aggregativo costituisce un passo significativo - cioè un’importante tappa di realizzazione - verso il completamento dell’intero scenario”* posto inoltre che *“all’interno degli scenari che riguardano gli agglomerati urbani (Locarnese, Bellinzonese, Luganese e Mendrisiotto) potrà ammettere istanze di comuni non contigui, rispettivamente potrà proporre l’aggregazione, solo a condizione che sia coinvolto il rispettivo comune-polo (Locarno, Bellinzona, Lugano, Mendrisio e/o Chiasso)”* (PCA, Progetto – Consultazione fase 2, giugno 2017, pag. 20), formulazione ripresa in seguito nel documento finale (PCA, ottobre 2018, pag. 44).

L’introduzione di un disposto che consenta di aggregare comuni non strettamente limitrofi alle condizioni indicate qui sopra è risultata tendenzialmente condivisa in fase di consultazione dai comuni e dai partiti, nonché dall’Associazione Ticinese dei Comuni (cfr. PCA – Esito della consultazione fase 2, febbraio 2018, pp. 10-11 e 29).

Su 82 comuni che si sono espressi in merito, 43 (52%) hanno sottoscritto l’ipotesi, 14 (17%) si sono dichiarati parzialmente d’accordo (le riserve in generale riguardavano il rispetto della volontà locale, l’eccezionalità e la transitorietà della misura) e 25 (30%) contrari. I partiti, salvo uno, si sono espressi a favore, posto che ogni caso venga esaminato singolarmente e vi sia consenso locale.

### 1.3 Proposta di modifica dell'art. 3 LAggr

In sintesi, la LAggr attuale non disciplina in modo esplicito l'eventualità di aggregazione tra comuni non strettamente contigui, ipotesi che come detto non è tuttavia mai stata a priori del tutto esclusa dal Parlamento e che - a determinate condizioni - è stata sottoscritta in consultazione dalla buona maggioranza di comuni, partiti politici e dalla principale associazione di comuni.

Contestualmente al PCA si propone quindi di infine completare l'art. 3 LAggr, codificando i casi in cui potrebbero eccezionalmente essere ammesse aggregazioni discontinue, posto che questa eventualità deve comunque rimanere straordinaria e subordinata a precise condizioni.

Vi proponiamo pertanto di seguito l'aggiunta di due nuovi capoversi all'art. 3 LAggr che riprendono quanto sopra indicato.

#### Art. 3

<b>Versione attuale</b>	<b>Nuova versione (parte nuova in grassetto)</b>
<b>Aggregazione e separazione</b> La circoscrizione o il numero dei Comuni vengono modificati per decreto legislativo mediante: a) l'aggregazione di due o più Comuni costituenti entità territoriali coerenti; b) l'aggregazione di frazioni o di parti di territorio da uno o più Comuni e di uno o più Comuni per creare un nuovo Comune che costituisca una entità territoriale coerente; c) la separazione di frazioni o di parti di territorio da uno o più Comuni precedenti per costituirle in un Comune a sé o per aggregarle ad un esistente, nel rispetto del punto b).	<b>Aggregazione e separazione</b> <sup>1</sup> Invariato.  <sup>2</sup> <b>Se l'aggregazione costituisce un significativo passo di attuazione di uno scenario del Piano cantonale delle aggregazioni, l'entità territoriale coerente può essere eccezionalmente riconosciuta anche in caso di aggregazione fra comuni non contigui.</b>  <sup>3</sup> <b>Negli scenari del Piano cantonale delle aggregazioni concernenti i Comuni di Locarno, Bellinzona, Lugano, Mendrisio e Chiasso, è possibile procedere secondo il capoverso precedente solo se l'aggregazione coinvolge questi Comuni.</b>

#### **Commento**

L'invariata formulazione del primo capoverso conferma che la modifica dei confini comunali continuerà ad essere improntata alla costituzione di *entità territoriali coerenti*. In linea di principio questo sottende contiguità geografica del territorio, sia dal profilo formale (adiacenza dei confini) ma anche da quello dell'effettiva praticabilità-operatività: ad

esempio il Comune di Riviera confina con il costituendo Comune di Verzasca ma questo evidentemente non basta per farne un insieme coerente.

I due nuovi capoversi 2 e 3 richiamano la visione a tendere costituita dagli scenari aggregativi del PCA. Ognuno di questi scenari è definito nella sua attuazione completa da un territorio contiguo e collegato da interrelazioni istituzionali, sociali, economiche e infrastrutturali, in conformità quindi al principio dell'entità territoriale coerente.

Si ricorda dapprima che la prima tra le modalità di attuazione del PCA prevede che *“gli scenari aggregativi del PCA possono essere conseguiti in tappe successive”* (PCA, ottobre 2018, pp. 39-40), possibilità che aveva raccolto una molto ampia adesione in fase di consultazione (cfr. PCA – Esito della consultazione fase 2, febbraio 2018, pp. 4-5 e 26).

La possibile attuazione in più tappe degli scenari previsti dal PCA, che rimangono l'obiettivo a tendere esplicitato e prevedibile, consente di porre il concetto di entità territoriale coerente di un singolo progetto aggregativo in un'ottica più dinamica e prospettiva, richiamando quella *“visione regionale”* a suo tempo evocata per suggellare l'unione tra i territori allora non contigui di Lugano e Villa Luganese di cui al precedente punto 1.1.

I due nuovi capoversi qui proposti consentirebbero, in via straordinaria e in casi particolari sottoposti a precise condizioni, di condurre all'interno di uno scenario di PCA un processo aggregativo *“a macchia di leopardo”* aggregando comuni di cui uno o più non sono strettamente contigui, ancorché vada sottolineato che il procedere *“a macchia d'olio”*, aggregando comuni confinanti, continuerà ad essere il primo e preferibile orientamento di riferimento.

Confermando le precedenti indicazioni del Parlamento, l'eventualità di costituire comuni non contigui va senz'altro circoscritta a situazioni e contesti eccezionali, in un'ottica sostanzialmente transitoria in vista di una realistica ipotesi di completamento dello scenario, quantomeno per quanto riguarda il comparto mancante per collegare i territori discontinui.

In questo senso si distinguono le situazioni degli agglomerati urbani (cioè quelle che riguardano gli scenari aggregativi del PCA del Bellinzonese, Locarnese, Luganese e Mendrisiotto) dagli altri comparti. Nel primo caso, il nuovo disposto potrebbe essere applicato solo all'imprescindibile condizione che venga coinvolto il comune-polo, precisato come nel Mendrisiotto ci si riferisca sia a Mendrisio che a Chiasso.

Al di fuori di questi casi, la condizione posta per poter ipotizzare l'avvio o l'attuazione di un progetto di aggregazione tra comuni non confinanti è che tale passo permetta di realizzare una parte sostanziale dello scenario previsto dal PCA che riguarda i comuni coinvolti, aprendo verosimilmente la via al suo completamento.

In sintesi:

- *negli scenari aggregativi del PCA che non riguardano gli agglomerati urbani* un'eventuale procedura tra comuni non contigui è eccezionalmente ipotizzabile a condizione che il progetto rappresenti un'importante e significativa tappa realizzativa dell'intero scenario previsto dal PCA;
- *negli scenari aggregativi del PCA che riguardano gli agglomerati urbani* un'eventuale procedura tra comuni non contigui è subordinata all'indispensabile coinvolgimento del polo all'interno degli scenari PCA del Locarnese, del Bellinzonese, del Luganese e del Mendrisiotto, precisato come per *“polo”* ci si riferisca ovviamente a Locarno, Bellinzona e Lugano nei primi tre casi e sia a Chiasso o a Mendrisio nell'ultimo.

## 2. PROPOSTA DI MODIFICA DELL'ART. 12 LAGGR

L'art. 12 LAggr disciplina alcuni aspetti riguardanti l'entrata in funzione del Comune aggregato.

<sup>1</sup>Il nuovo Municipio entra immediatamente in carica dopo le elezioni.

<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato prende tutte le disposizioni concrete necessarie per l'entrata in funzione del nuovo Comune, non previste dal decreto legislativo. A tutela d'interessi preponderanti del nuovo Comune, il Consiglio di Stato può inoltre annullare le risoluzioni degli organi comunali dei Comuni aggregati o prendere ulteriori provvedimenti.

<sup>3</sup>Il nuovo Comune subentra nei diritti e negli obblighi dei Comuni precedenti.

In particolare, il secondo capoverso riguarda la delicata fase che intercorre tra la decisione parlamentare di aggregazione (con l'adozione del relativo decreto legislativo da parte del Gran Consiglio) e la costituzione effettiva del nuovo Comune (con l'elezione degli organi comunali); il disposto conferisce al Consiglio di Stato la competenza di adottare i provvedimenti necessari per assicurare la transizione durante questo periodo.

Il Governo può quindi intervenire sia disponendo le misure concrete - non definite nel decreto di aggregazione - finalizzate a consentire la costituzione del nuovo Comune, sia con provvedimenti volti alla tutela di interessi preponderanti del costituendo Comune.

Si tratta in particolare, per questo secondo obiettivo, di evitare che i singoli comuni in via di aggregazione assumano degli impegni o adottino delle decisioni rilevanti e non urgenti che potrebbero avere implicazioni negative significative (ad esempio dal profilo finanziario) per il futuro Comune, ritenuto come sia invece quest'ultimo che dovrà determinarsi alla luce delle necessità dell'insieme del nuovo ente. È il caso ad esempio della cessione, della vendita o dell'acquisto di immobili o beni di valore, della sottoscrizione di nuovi contratti, delle modifiche del regime retributivo dei dipendenti o del loro effettivo, della fissazione del moltiplicatore politico o ancora di altri obblighi o altre decisioni che impegnano il comune che andrà ad aggregarsi e, di conseguenza, impegneranno il futuro Comune.

Il disposto consente in particolare di annullare decisioni del municipio o del consiglio comunale o adottare altre misure e vuole tutelare la situazione iniziale e il margine di decisione del nuovo Comune, ma anche dare preventivamente assicurazioni ai comuni in via di aggregazione sui possibili interventi rispetto a eventuali decisioni, proprie ma anche degli altri, che possano portare pregiudizio al futuro Comune.

Un provvedimento in base a questa norma è stato ad esempio adottato per annullare la decisione di un comune di cedere la casa comunale a ridosso dell'aggregazione, considerato come invece sarebbe dovuto spettare agli organi del costituendo nuovo Comune prendere la decisione ritenuta più appropriata, valutando la situazione del patrimonio immobiliare nel suo insieme.

Alfine di maggiormente salvaguardare gli interessi del futuro Comune, ma anche dello Stato laddove interviene con sostegni finanziari, nonché di meglio garantire l'insieme dei comuni in aggregazione, si propone di anticipare la facoltà di intervento del Consiglio di Stato al momento dell'adozione del messaggio governativo che propone l'aggregazione.

La proposta di modifica dell'art. 12 cpv. 2 è quindi formulata come segue (nuova parte in grassetto).

### Art. 12

<i>Versione attuale</i>	<i>Nuova versione (parte nuova in grassetto)</i>
<p><b>Entrata in funzione del nuovo Comune</b></p> <p><sup>1</sup>Il nuovo Municipio entra immediatamente in carica dopo le elezioni.</p> <p><sup>2</sup>Il Consiglio di Stato prende tutte le disposizioni concrete necessarie per l'entrata in funzione del nuovo Comune, non previste dal decreto legislativo. A tutela d'interessi preponderanti del nuovo Comune, il Consiglio di Stato può inoltre annullare le risoluzioni degli organi comunali dei Comuni aggregati o prendere ulteriori provvedimenti.</p> <p><sup>3</sup>Il nuovo Comune subentra nei diritti e negli obblighi dei Comuni precedenti.</p>	<p><b>Entrata in funzione del nuovo Comune</b></p> <p><sup>1</sup>Invariato.</p> <p><sup>2</sup>Il Consiglio di Stato prende tutte le disposizioni concrete necessarie per l'entrata in funzione del nuovo Comune, non previste dal decreto legislativo. A tutela d'interessi preponderanti del nuovo Comune, il Consiglio di Stato può inoltre annullare le risoluzioni degli organi comunali dei Comuni <b>in aggregazione</b> o prendere ulteriori provvedimenti <b>a partire da quando sottopone la sua proposta secondo l'art. 7 al Gran Consiglio.</b></p> <p><sup>3</sup>Invariato.</p>

### **Commento**

Stante la formulazione attuale del cpv. 2, l'intervento cantonale può essere messo in atto solo dopo la decisione di aggregazione da parte del Gran Consiglio.

Per rafforzare questo particolare ruolo di garante dell'autorità cantonale durante la fase transitoria che segue la votazione consultiva, si propone di modificare il tenore del disposto, anticipando il momento del possibile intervento del Consiglio di Stato già a partire dall'adozione del messaggio governativo di aggregazione.

La norma riguarderebbe solo i comuni di cui il messaggio propone l'aggregazione, perlomeno fintanto che il Parlamento non dovesse disporre diversamente nel decreto aggregativo.

### **3. CONGRUENZA CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO**

Come segnalato in ingresso, il presente messaggio è coordinato con il parallelo messaggio relativo all'adozione del PCA ed è quindi collegato al tema della politica delle aggregazioni comunali. Queste ultime sono uno dei principali elementi costitutivi del processo di riforma del Comune, di cui rappresentano una strutturale necessaria premessa. Le linee direttive 2015-2019 richiamano il Piano cantonale delle aggregazioni al punto 3.3 "Rapporti tra Cantone e Comuni", indicando la volontà di consolidarlo quanto prima, appena risolte le incognite legate alle iniziative costituzionali (linee direttive pag. 17), ora evase.

Le proposte di modifica legislativa qui formulate non hanno conseguenze finanziarie né per il Cantone, né per i comuni.

#### **4. CONCLUSIONI**

In base alle considerazioni che precedono, e in linea con la proposta contenuta nel PCA, vi invitiamo ad approvare l'adozione dell'allegato disegno di legge.

Incidentalmente, cogliamo questa occasione per formalizzare l'ormai consueta abbreviazione "LAggr" nel titolo della Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni.

Vogliate gradire, signora Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, Claudio Zali

Il Cancelliere, Arnaldo Coduri

Disegno di

## **LEGGE**

**sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni del 16 dicembre 2003; modifica**

IL GRAN CONSIGLIO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 5 dicembre 2018 n. 7607 del Consiglio di Stato,

**d e c r e t a :**

### **I.**

La legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni del 16 dicembre 2003 è così modificata:

**Introduzione dell'abbreviazione del titolo: LAggr**

#### **Art. 3 cpv. 2 e 3 (nuovi)**

<sup>2</sup>Se l'aggregazione costituisce un significativo passo di attuazione di uno scenario del Piano cantonale delle aggregazioni, l'entità territoriale coerente può essere eccezionalmente riconosciuta anche in caso di aggregazione fra Comuni non contigui .

<sup>3</sup>Negli scenari del Piano cantonale delle aggregazioni concernenti i Comuni di Locarno, Bellinzona, Lugano, Mendrisio e Chiasso, è possibile procedere secondo il cpv. 2 solo se l'aggregazione coinvolge questi Comuni.

#### **Art. 12 cpv. 2**

<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato prende tutte le disposizioni concrete necessarie per l'entrata in funzione del nuovo Comune, non previste dal decreto legislativo. A tutela d'interessi preponderanti del nuovo Comune, il Consiglio di Stato può inoltre annullare le risoluzioni degli organi comunali dei Comuni in aggregazione o prendere ulteriori provvedimenti a partire da quando sottopone la sua proposta al Gran Consiglio secondo l'art. 7.

### **II.**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi.

Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.